



Protocollo d'Intesa tra "ANCI Piemonte" e "Fondazione Centro per lo studio e la documentazione delle Società di Mutuo Soccorso - ONLUS" finalizzato alla realizzazione di attività di valorizzazione e sviluppo di iniziative di welfare territoriale e di prossimità.

Le parti

ANCI Piemonte, con sede in via Maria Vittoria n°12, 10123, Torino, codice fiscale 80097160016, e partita IVA 12074980017, rappresentata dal Presidente Andrea Corsaro, domiciliato ai fini del presente Protocollo d'intesa presso la sede di via Maria Vittoria n°12, ed autorizzato alla stipula del presente atto giusta la deliberazione del Comitato Direttivo resa in data 19/06/2020;

e

Fondazione Centro per lo studio e la documentazione delle Società di Mutuo Soccorso - ONLUS, codice fiscale 08336420016, con sede a Torino in via Alfieri, n°15, d'ora in poi denominata "Fondazione SMS" e rappresentata dal Presidente Guido Bonfante, nato a Torino il 30-03-1947, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente;

Premesso che

ANCI Piemonte è l'Associazione regionale dei Comuni del Piemonte. L'Associazione è organizzazione di base dell'Associazione nazionale dei Comuni Italiani, secondo quanto previsto dallo Statuto approvato dall'Assemblea Congressuale di Catania del 19/20 novembre 1999 e opera nello spirito e in conformità dello stesso (art. 1 dello Statuto).

L'Associazione regionale tutela le autonomie locali, rappresenta i diritti e persegue gli interessi degli Enti Locali, promuovendo e sostenendo iniziative dirette a tale fine. Inoltre, coordina le attività delle amministrazioni associate, perseguendo, nel contempo, gli obiettivi generali dell'Associazione nazionale nell'ambito del territorio regionale e promuove il coordinamento con la Regione Piemonte, con la Città Metropolitana, con le Province, le Comunità Montane, con le



Associazioni regionali e nazionali degli Enti Locali, nonché con tutte le altre organizzazioni regionali esistenti.

L'Associazione regionale, come indicato all'art. 2 dello Statuto, per raggiungere il proprio fine istituzionale: propone e coordina lo studio e la soluzione dei problemi che interessano le Amministrazioni locali.

ANCI Piemonte, inoltre, intende porsi come soggetto capace di diffondere elementi di innovazione e buone pratiche nelle Pubbliche Amministrazioni, anche accompagnando le stesse nella partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali, oltre che commissionando studi e analisi finalizzati all'individuazione di soluzioni per il miglioramento e il potenziamento della qualità dei servizi erogati dai Comuni ai cittadini e alle imprese.

La Fondazione SMS nasce nel 2001 dall'accordo tra la Regione Piemonte e il Coordinamento delle Società di Mutuo Soccorso del Piemonte (in rappresentanza della Federazione Italiana delle Mutue Integrative Volontarie – sigla FIMIV). La Fondazione contribuisce a mantenere vivi ed a diffondere gli ideali di solidarietà ed attenzione alla persona che avevano all'origine ispirato le Società di Mutuo Soccorso, pur agendo ora in contesti profondamente mutati.

Considerato che

Le Parti, come sopra identificate e generalizzate, ravvisano l'opportunità di svolgere attività in collaborazione, che siano finalizzate allo sviluppo della cultura del mutualismo e della reciprocità solidale, nonché allo sviluppo di un welfare di prossimità capace di attivare le energie positive che possono innescare azioni di rilancio sul territorio piemontese.

Atteso che

Il presente protocollo interviene tra soggetti privi di finalità lucrative e regola la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo



come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici;

Tutto ciò premesso, considerato e atteso le Parti concordano quanto segue:

Art. 1 – Premesse

Le premesse che precedono sono parte integrante del presente Protocollo e ne costituiscono i presupposti sia in termini di motivazione, sia in termini di logica dell'intervento.

Art. 2 - Finalità

1. Le Parti intendono collaborare, negli ambiti di comune interesse, per individuare opportunità e strumenti che possano essere utili per il miglioramento del sistema di welfare di territorio, a beneficio dei cittadini, delle imprese e degli enti locali associati ad ANCI Piemonte, con particolare attenzione agli enti di minori dimensioni demografiche e territoriali, che necessitano di specifici percorsi di accompagnamento e di potenziamento delle proprie competenze.
2. Le Parti condividono l'obiettivo di realizzare congiuntamente progetti e azioni che possano creare positivo impatto socio-economico su scala locale e supportare la rete dei comuni piemontesi nello studio, individuazione e applicazione di misure di welfare di territorio.

Art. 3 - Modalità

1. Le Parti si impegnano a mettere a fattore comune le proprie competenze, le informazioni di cui dispongono e a coinvolgere attivamente le persone, a partire dai rappresentanti di Fondazione SMS e dagli amministratori e funzionari degli enti associati ad ANCI Piemonte. Le Parti dichiarano il proprio interesse a realizzare attività e progetti di valorizzazione e sviluppo di iniziative di welfare di territorio e di prossimità.
2. Al fine di poter realizzare le attività sopra delineate, le Parti si impegnano a individuare le necessarie risorse finanziarie, anche attraverso la partecipazione a bandi regionali, nazionali ed europei e più in generale a svolgere attività di *fundraising*.



3. A titolo esemplificativo e non esaustivo, vengono indicati i seguenti ambiti di interesse comune:
- mappatura dei bisogni e delle esigenze nei territori urbani e nelle aree interne del Piemonte;
 - innovazione sociale nel welfare e nelle politiche sociali.
4. Si individuano i seguenti ambiti di attività condivisa:
- sensibilizzazione dei rispettivi associati riguardo ai progetti e alle attività dell'altra Parte;
 - coinvolgimento e collaborazione nei rispettivi progetti in corso;
 - attivazione di progetti comuni di welfare di territorio e di prossimità.
5. La Fondazione SMS, inoltre, può partecipare ad attività di formazione specifiche e coerenti con le tematiche sopra indicate, rivolte a funzionari e amministratori, organizzate direttamente da ANCI Piemonte o in partenariato con altri soggetti, mettendo a disposizione il proprio personale e secondo modalità da concordare.

Art. 4 - Accordi attuativi

In caso di avvio di progetti finalizzati allo sviluppo di progetti di welfare territoriale, elaborazione di documenti specifici, erogazione di attività di formazione e, più in generale, delle attività indicate all'art. 3 e/o laddove sia necessario il coinvolgimento in partenariati di altri enti o per rispondere a quanto richiesto da finanziatori terzi, verranno definiti ulteriori atti specifici di collaborazione tra le parti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, convenzioni, protocolli attuativi, ecc., nel pieno rispetto della normativa in materia di appalti pubblici.

Art. 5 – Oneri e corrispettivi

Il presente Protocollo non comporta oneri diretti da iscriverne nei rispettivi bilanci. Gli eventuali accordi attuativi di cui al precedente art. 4 specificheranno altresì le risorse finanziarie disponibili per le attività previste e la suddivisione delle medesime tra le parti, esclusivamente a copertura dei reciproci ed effettivi costi.



Art. 6 – Riservatezza, titolarità e utilizzo dei risultati e proprietà intellettuale

1. Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il *know-how*, le notizie che le stesse si scambieranno durante la vigenza e/o esecuzione del presente Protocollo, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono. Le Parti si danno reciprocamente atto che, in nessun caso, potranno venire considerate informazioni confidenziali le informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta della Parte titolare, senza che la Parte che le ha ricevute abbia violato il presente Protocollo.
2. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte precedentemente all'avvio del progetto (*background*) o sviluppata in maniera indipendente rispetto alle attività del progetto steso (*sideground*) resterà nella piena titolarità della stessa ed il relativo uso che dovesse essere consentito alle altre Parti nell'ambito del presente Protocollo non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza o diritto in capo alle stesse, salvi i casi in cui il trasferimento di tale licenza o diritto sia espressamente previsto dalle convenzioni operative.
3. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui al presente Protocollo solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte e/o contenute nelle convenzioni operative.
4. Per "Risultati" si intendono i risultati generati dalle attività svolta dalle Parti nell'ambito del presente Protocollo, indipendentemente dal fatto che possano formare oggetto di brevetto o di altro titolo di privativa industriale, e comprendono pertanto, a titolo esemplificativo, qualsiasi informazione o dato, i diritti di proprietà intellettuale, i diritti d'autore, i diritti su disegni e modelli, i prototipi.



5. I rapporti tra ciascuna delle Parti ed il proprio personale in merito alla disciplina dei Risultati sono normati in accordo e nei limiti imposti dalla legislazione in essere e, laddove presenti, dalle specifiche regolamentazioni interne.

Art. 7 - Durata e recesso

1. Il presente Protocollo ha durata di tre anni a decorrere dalla firma del medesimo.
2. Allo scadere del termine, previa valutazione positiva dei risultati conseguiti congiuntamente in attuazione del presente Protocollo, le Parti potranno procedere alla stipula di un nuovo protocollo per proseguire nella collaborazione intrapresa, essendo esclusa ogni forma di rinnovo tacito.

Art. 8 - Copertura assicurativa e accesso alle strutture

1. Le Parti garantiscono l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto nell'attuazione del presente Protocollo.
2. Le Parti provvedono alla copertura assicurativa del proprio personale in relazione sia agli infortuni, sia ai danni derivanti da responsabilità civile ad essi imputati in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l'attività di cui al presente Protocollo.
3. Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti la collaborazione di cui al presente Protocollo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
4. Il personale interessato, prima dell'accesso ai luoghi di espletamento delle attività, è tenuto ad entrare in diretto contatto con il Servizio di prevenzione e protezione dell'ente ospitante, al fine di definire le misure da adottare nell'ambito delle proprie attività didattiche e di ricerca.
5. Il personale di ciascuna delle Parti contraenti, che ha diritto di accesso alle strutture e alle apparecchiature dell'altra Parte, è responsabile dei danni che ivi può causare a terzi.



6. Il personale di ciascuna Parte contraente non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispone l'altra Parte senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.
7. Ciascuna Parte si impegna a comunicare per iscritto e annualmente all'altra Parte l'elenco del proprio personale autorizzato a svolgere parte della sua attività presso i locali dell'altra Parte. Ogni variazione del personale nel corso dell'anno dovrà essere comunicato per iscritto.
8. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui al presente Protocollo le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008, come integrati dagli specifici e rispettivi protocolli "COVID-19" di prevenzione dal rischio dal contagio per le attività da svolgersi in presenza.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del regolamento UE n. 2016/679 e noto con la sigla GDPR (General Data Protection Regulation); gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente Protocollo.
2. Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente Protocollo, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal citato regolamento UE 2016/679 in qualità di Titolari autonomi. Le Parti si impegnano reciprocamente, in attuazione degli obblighi di sicurezza imposti dal regolamento UE 2016/679 e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia, a custodire i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.

Art. 10 - Integrazioni e Conservazione degli Effetti

1. Qualsiasi modifica o integrazione del presente Protocollo verrà redatta esclusivamente in forma scritta e sarà valida se sottoscritta da entrambe le Parti.



2. Le Parti stabiliscono sin d'ora che, nel caso in cui alcune condizioni concordate in questo Protocollo vengano ritenute non valide, illegali, o inapplicabili in alcuni aspetti, ciò non influenzerà le altre condizioni del Protocollo, che verrà interpretato come se le condizioni non valide, illegali o inapplicabili non fossero mai state pattuite.

Art. 11 – Controversie

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente Protocollo, ivi espressamente incluse quelle relative alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno sottoposte alla competenza esclusiva del Foro di Torino, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente.

Art. 12 – Registrazione e Firma digitale

Il presente Protocollo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle Parti.